



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

*(a norma del Disciplinare Tecnico Gestionale approvato con Delibere della
Conferenza degli Enti locali partecipanti all'AATO/4 n. 1 e 2 del 7/08/2006 e n. 5
del 28/12/2006)*

INDICE DEL REGOLAMENTO

PREMESSA.....	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Autorità d'Ambito	4
Art. 3 Gestore del S.I.I.....	4
Art. 4 Definizioni generali	4
PARTE PRIMA SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 5 Oggetto della Parte Prima	6
Art. 6 Definizioni Generali Acquedotto	6
TITOLO II – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	8
Art. 7 Perfezionamento del Contratto.....	8
Art. 8 Durata del contratto	8
Art. 9 Volturazione.....	9
Art. 10 Sospensione della fornitura	9
Art. 11 Risoluzione del contratto	9
Art. 12 Tipi di uso	10
Art. 13 Forniture per Uso Pubblico.....	10
Art. 14 Forniture provvisorie.....	10
Art. 15 Divieto di rivendita dell'acqua.....	11
TITOLO III – DISPOSIZIONI TECNICHE.....	12
Art. 16 Qualità dell'acqua	12
Art. 17 Livello di pressione e portata minima	12
Art. 18 Condotte idriche stradali.....	12
Art. 19 Richiesta di allacciamento	13
Art. 20 Lavori di allacciamento	13
Art. 21 Impianti privati	14
Art. 22 Punto di misura.....	14
Art. 23 Sostituzione e spostamento del contatore	15
Art. 24 Verifica del contatore.....	16
Art. 25 Controllo e verifica impianti Utenza.....	16
Art. 26 Interruzione del servizio.....	16
Art. 27 Servizio antincendio	17
Art. 28 Disconnettori.....	17
Art. 29 Impianti di sollevamento o pompaggio	17
Art. 30 Serbatoi privati di accumulo, riserva, compenso.....	18
Art. 31 Approvvigionamenti autonomi.....	18
TITOLO IV – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	19
Art. 32 Accertamento dei consumi	19
Art. 33 Fatturazione.....	19
Art. 34 Pagamenti e morosità.....	20
Art. 35 Reclami.....	20
Art. 36 Perdite accidentali	20
PARTE SECONDA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	22
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI.....	22
Art. 37 Oggetto Parte Seconda.....	22
Art. 38 Definizioni Generali Fognatura e Depurazione	22
TITOLO VI – DISCIPLINA DEGLI ALLACCI	24
Art. 39 Obbligo di allacciamento	24
Art. 40 Autorizzazione all'allacciamento	24
Art. 41 Lavori di allaccio	24
Art. 42 Allacci in comune.....	25
Art. 43 Prescrizioni tecniche.....	25
Art. 44 Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale.....	26
Art. 45 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	26
Art. 46 Deroghe all'obbligo di allacciamento	26
Art. 47 Interruzioni del servizio.....	27
TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	28
Art. 48 Classificazione degli scarichi.....	28
Art. 49 Scarichi domestici.....	28

Art. 50	Scarichi assimilabili ai domestici	29
Art. 51	Scarichi industriali.....	29
Art. 52	Scarichi industriali in deroga.....	30
Art. 53	Prescrizioni varie	30
Art. 54	Istanza di autorizzazione allo scarico.....	31
Art. 55	Autorizzazione allo scarico	32
Art. 56	Impianti di pretrattamento.....	33
Art. 57	Controlli.....	33
Art. 58	Modalità di esecuzione dei controlli.....	34
Art. 59	Prelievo dei campioni	34
Art. 60	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione	34
Art. 61	Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico	35
Art. 62	Scarichi di sostanze pericolose	35
Art. 63	Scarichi di acque meteoriche	35
Art. 64	Scarichi provvisori	36
Art. 65	Scarichi vietati	36
Art. 66	Conferimento rifiuti speciali	37
TITOLO VIII – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....		38
Art. 67	Contratto di utenza	38
Art. 68	Tariffa per il servizio fognatura e depurazione	38
Art. 69	Misurazione dei volumi di scarico.....	38
Art. 70	Denuncia degli scarichi.....	39
Art. 71	Tariffa scarichi civili	39
Art. 72	Tariffa scarichi industriali	39
Art. 73	Tariffa acque di prima pioggia e lavaggio.....	39
PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		40
TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE		40
Art. 74	Infrazioni	40
Art. 75	Accesso ai dati	40
Art. 76	Disposizioni transitorie e finali	40
Art. 77	Norma di rinvio	41
Art. 78	Documenti allegati	41

PREMESSA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 13/04/06 e s.m.i. e dalla normativa di riferimento della Regione Piemonte, disciplina il Servizio Idrico Integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese".
2. Il presente Regolamento regola quindi i rapporti fra Utenti, Comuni e Gestori appartenenti a tale Ambito.
3. In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
 - le norme generali di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - le norme tecniche generali e contrattuali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
 - le norme tecniche generali e contrattuali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
 - il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - la gestione amministrativa del servizio e il relativo sistema sanzionatorio.
4. Il Regolamento è soggetto a revisione al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'A.T.O. n. 4 e/o di un adeguamento al sistema normativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
5. Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall'Autorità d'Ambito n. 4 su proposta dei Gestori (ai quali è riservata la facoltà di proporre le variazioni ritenute necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale) o a seguito di un processo di analisi promosso dall'Autorità stessa. Tali variazioni verranno rese note agli utenti nelle forme ritenute più idonee.

Art. 2 Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'Ambito è l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale, istituita ai sensi di legge per la riorganizzazione dei servizi elencati all'articolo precedente in un unico servizio integrato da svolgersi, ai fini di omogeneità, in un territorio ampio denominato Ambito Territoriale Ottimale.
2. L'Autorità d'Ambito in particolare:
 - individua i soggetti gestori del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del servizio stesso;
 - approva il programma delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione e ne controlla la realizzazione;
 - verifica la corretta erogazione del servizio;
 - definisce la tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 3 Gestore del S.I.I.

1. Gestore del servizio idrico integrato è il soggetto organizzato che, in forza del documento convenzionale stipulato con l'Autorità d'Ambito, eroga il servizio nel rispetto delle norme e di quanto convenzionalmente stabilito con l'Autorità d'Ambito stessa, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale.

Art. 4 Definizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento e in accordo con la normativa in vigore, sono definiti:
 - a) A.ATO4: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese": la forma di cooperazione tra comuni e provincia per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
 - b) ATO/4: Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato, area geografica così come delimitata dalla L.R. 13/97 e ratificata con la vigente Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese";
 - c) Carta del servizio idrico integrato: l'insieme dei principi e delle linee guida a tutela dell'utenza;

- d) Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- e) Contratto di fornitura: è l'atto che regola i rapporti fra l'Utente e il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) Convenzione: si intende la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d'Ambito e soggetto Gestore;
- g) Deposito Cauzionale: è la somma, a titolo di anticipo sui consumi, infruttifera e vincolata fino alla fine del contratto, posta a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti.
- h) Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;
- i) Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all'Utente;
- j) Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile, ovvero di raccolta e depurazione delle acque reflue, a seguito di affidamento mediante contratto di servizio da parte dell'AATO n.4;
- k) Indennizzo: è un importo che è riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla Carta stessa;
- l) Metro cubo (mc): è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri
- m) Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, la modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
- n) Unità immobiliare: è la singola unità abitativa, o in cui si svolge attività economica, all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- o) Utente: è il fruitore, anche parziale, del servizio idrico integrato, titolare del contratto;
- p) Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): si intendono integralmente richiamate le definizioni contenute nella Parte III del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i., e segnatamente agli artt. 54, 74 e Titolo II;
- q) Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, proposto dal Gestore e deliberato dall'Autorità d'Ambito;
- r) Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica;
- s) Richiesta di allacciamento: è l'istanza volta all'ottenimento dell'allacciamento;

PARTE PRIMA SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Oggetto della Parte Prima

1. La parte prima del presente Regolamento disciplina il servizio di acquedotto, regolando le modalità d'erogazione del servizio, i rapporti fra Utenti, Comuni e Gestori appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese".
2. In particolare, la presente sezione ha per oggetto le norme tecniche e contrattuali relative alla somministrazione di acqua potabile.
3. La presente sezione vincola sia gli Utenti in quanto parte integrante del contratto di somministrazione sia il Gestore nell'esercizio del servizio.

Art. 6 Definizioni Generali Acquedotto

1. Ai fini del presente Regolamento e in accordo con la normativa in vigore, sono definiti:
 - a) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti;
 - b) Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
 - c) Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
 - d) Deflusso: passaggio dell'acqua attraverso una tubazione;
 - e) Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
 - f) Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore;
 - g) Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento della condotta principale;
 - h) Fasce Tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe;
 - i) Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità;
 - j) Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
 - k) Letture del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
 - l) Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
 - m) Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar;
 - n) Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro o di un manufatto indipendente per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
 - o) Perdita occulta: è un guasto della condotta che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
 - p) Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo;
 - q) Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati;
 - r) Punto di consegna: È a valle del contatore se il contatore stesso è collocato su area pubblica, altrimenti è ubicato in corrispondenza del confine fra la proprietà pubblica e quella privata;
 - s) Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa, effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
 - t) Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio;
 - u) Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
 - v) Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
 - w) Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed alle apparecchiature ivi allocate;

- x) Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica proprietario dell'immobile cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto stesso, dal presente Regolamento e norme richiamate;
- y) Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, ma restano invariate le condizioni di fornitura.

TITOLO II – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**Art. 7 Perfezionamento del Contratto**

1. La fornitura del servizio avviene a seguito di apposita richiesta di somministrazione redatta sui moduli e con le modalità predisposti dal Gestore, e quindi a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizioni del servizio.
2. Ai fini della stipula del contratto di somministrazione, l'Utente è tenuto a pagare il bollo, un corrispettivo comprendente le spese di contratto (il diritto fisso legato alla spesa della scrittura), ed un'ulteriore somma, a titolo di deposito cauzionale, come specificato nel Tariffario.
3. Il deposito cauzionale è una somma infruttifera che rimarrà vincolata fino alla fine del contratto e verrà computata nella liquidazione in sede di chiusura o voltura del contratto. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore potrà incamerare tale somma fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza al presente Regolamento ed alla Legge.
4. Per gli Utenti con contratto già in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento, il relativo deposito cauzionale dovrà essere adeguato al valore specificato in Tariffario entro sei mesi dalla data di approvazione detta e/o con la prima fatturazione utile.
5. I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
 - a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare deve essere intestato al proprietario dell'immobile. In casi eccezionali, a parere insindacabile del Gestore, per motivi fiscali, previa autorizzazione del proprietario, il contratto può essere intestato alla persona fisica o giuridica che detiene l'immobile.
 - b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità immobiliari è intestato, in caso di condominio, al condominio stesso nella persona dell'amministratore pro-tempore, in caso diverso ad un rappresentante comune munito di delega che cura i rapporti con il Gestore; tutti i proprietari, comunque, rispondono solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto.
6. Resta a carico dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua, salvo che l'intervento, a valutazione del Gestore ed eventualmente sentita l'A.ATO4, rivesta carattere generale e quindi le spese connesse rientrino a carico del Gestore.
7. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato. All'atto della sottoscrizione, l'Utente riceve una fotocopia del contratto stesso, mentre l'originale viene conservato presso il Gestore. Nel caso in cui l'Utente richieda un originale del contratto in luogo della fotocopia, i relativi costi, anche fiscali, saranno a carico del richiedente.
8. L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel contratto pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura, e/o l'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento, e/o la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte del Gestore.

Art. 8 Durata del contratto

1. Il contratto di somministrazione è da intendersi a tempo indeterminato, salvo che nel contratto non sia espressamente prevista una scadenza diversa.
2. Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua possono rivolgersi agli uffici preposti per la compilazione dell'apposita modulistica redatta dal Gestore oppure possono inviare istanza scritta, tramite raccomandata A.R., al Gestore stesso, citando il numero d'utenza o quei dati dai quali possa inequivocabilmente essere individuata l'utenza stessa.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso, il Gestore provvede, nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del contatore ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale. L'Utente è tenuto al pagamento della fattura finale, comprensiva anche delle spese per il suggello o rimozione del contatore, o chiusura della presa stradale, secondo quanto stabilito dal Gestore stesso. La fattura finale terrà conto della restituzione del deposito cauzionale all'Utente in assenza di penali e/o debiti pregressi.
4. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare per la disattivazione del contatore. Pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in cui sia ubicato in posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

5. Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
6. Nel caso in cui il titolare del contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi obblighi derivanti dal contratto fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, nelle forme e nei modi sopra detti.

Art. 9 Volturazione

1. Qualsiasi variazione della titolarità dell'Utenza deve essere tempestivamente comunicata al Gestore per gli adempimenti conseguenti.
2. Il precedente Utente deve provvedere alla disdetta del contratto di somministrazione, mentre il nuovo soggetto che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, previo pagamento della marca da bollo, del corrispettivo stabilito dal tariffario per la voltura e del deposito cauzionale.
3. In caso di decesso dell'Utente, il nuovo soggetto interessato all'utenza, se parente fino al primo grado, è tenuto alla stipula di un nuovo contratto, previo pagamento della sola marca da bollo.
4. In caso di omessa comunicazione della variazione di cui al presente articolo il Gestore ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 10 Sospensione della fornitura

1. Il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, tra cui, solo a titolo esemplificativo:
 - uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto;
 - mancata comunicazione del decesso dell'intestatario;
 - manomissione o danneggiamento di parte dell'allacciamento;
 - manomissione dei sigilli e/o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore;
 - dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile;
 - sub-fornitura del servizio;
 - fallimento o altra procedura concorsuale dell'Utente;
 - prelievi abusivi;
 - opposizione dell'Utente al controllo e/o lettura dell'apparecchio di misura da parte del Gestore;
 - morosità.
2. Nei casi in cui l'Utente debba conformarsi o adempiere a quanto prescritto dal Gestore, quest'ultimo invierà preavviso di sospensione con indicazione di un termine per l'adempimento. Nei casi più gravi, e a giudizio insindacabile del Gestore, la sospensione può essere applicata nel momento in cui venga rilevata la violazione, senza alcun preavviso.
3. L'Utente che intenda riattivare un'utenza idrica sospesa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di sospensione e di riattivazione stabilite dal Tariffario, oltre alle penali previste dal presente Regolamento, e ad eventuali ulteriori oneri che il Gestore abbia subito in conseguenza della sospensione. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati dal Gestore, il contratto potrà essere risolto.

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. Il contratto di somministrazione potrà essere risolto di diritto dal Gestore, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nei casi previsti dal presente Regolamento, tra cui solo a titolo esemplificativo:
 - uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto;
 - mancata comunicazione del decesso dell'intestatario;
 - accertata manomissione dei sigilli e/o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore;
 - dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile;
 - distruzione dell'immobile;
 - sub-fornitura del servizio;
 - fallimento o altra procedura concorsuale dell'Utente;
 - prelievi abusivi;

- opposizione dell'Utente al controllo e/o lettura dell'apparecchio di misura da parte del Gestore;
 - morosità.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'Utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.
 3. La stipula di un nuovo contratto con il medesimo Utente con cui è stato risolto, è subordinata al pagamento di quanto indicato al precedente punto 2, nonché ai costi per la stipula di un nuovo contratto previsti dal presente Regolamento.

Art. 12 Tipi di uso

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) Forniture per uso pubblico;
 - b) Forniture per uso privato.
2. La fornitura per uso privato si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali alle quali corrispondono profili tariffari differenziati:
 - a) Utenza domestica: è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative;
 - b) Utenza per altri usi: tutti gli usi non domestici, come definiti nel Piano Tariffario.
3. Le erogazioni per altri usi saranno concesse quando la potenzialità degli impianti lo consentano e purché non venga pregiudicata la distribuzione per l'uso domestico. In particolari casi il Gestore, dopo preavviso scritto, ha la facoltà di ridurre l'erogazione per le attività non domestiche.
4. Il tipo di uso della fornitura deve essere specificato nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono considerati abusivi.
5. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica del tipo d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore che dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni.
6. I prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno.

Art. 13 Forniture per Uso Pubblico

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Sono considerati impianti per uso pubblico: fontane pubbliche, bocche per lavaggio strade ed innaffiamento di giardini pubblici, impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, bocche antincendio installate ad uso pubblico.
3. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di contatore. Per le fontane ornamentali il Gestore stipulerà apposito contratto con l'Ente proprietario.
4. Tutte le forniture ad uso pubblico devono essere oggetto di un contratto.

Art. 14 Forniture provvisorie

1. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie valgono pure per le erogazioni provvisorie, le quali, inoltre, sono subordinate alle condizioni seguenti:
 - a) La durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
 - b) Il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un metro cubo al giorno, con un minimo di 50 mc alle tariffe vigenti.
2. Gli Utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di allacciamento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese di intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una cauzione, come stabilito in tariffario, che verrà rimborsata al termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni del Gestore e di qualsivoglia irregolarità.

Art. 15 Divieto di rivendita dell'acqua

1. E' fatto assoluto divieto all'Utente di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore o comunque di cessione della stessa a terzi sotto qualsiasi forma.
2. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale secondo i disposti della specifica sezione del presente Regolamento.
3. Restano esclusi da quanto sopra i contratti di fornitura a favore di Enti o Consorzi riconosciuti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TECNICHE**Art. 16 Qualità dell'acqua**

1. Il Gestore garantisce per l'acqua erogata le caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
2. Il Gestore è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna e non risponde dell'impianto a valle del punto di consegna e di ciò che vi possa accadere e che possa alterare la qualità dell'acqua.
3. Possono essere concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.

Art. 17 Livello di pressione e portata minima

1. Il Gestore si impegna, in linea di massima, ad assicurare una pressione di distribuzione al punto di consegna compresa nel seguente intervallo:
 - a. pressione minima di esercizio, riferita al livello del solaio del piano abitabile più alto, corrispondente ad un "carico idraulico" di 5 metri;
 - b. pressione massima di esercizio, riferita al piano stradale, corrispondente ad un "carico idraulico" di 100 metri;
 - c. sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima o massima che è in grado di assicurare; per tali casi l'Utente, a propria cura e spese, dovrà installare i dispositivi idonei per ovviare a tali problemi.
2. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.
3. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente, previo appuntamento.
4. Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall'Utente.
5. Il Gestore sarà tenuto a risarcire i danni procurati a tubazioni, rubinetti, sanitari, elettrodomestici, ecc., da sovrappressioni istantanee, colpi d'ariete, ecc., causati da attacchi e stacchi repentini di pompe o da chiusure di organi di parzializzazione e/o sezionamento o valvole di riduzione della pressione non perfettamente funzionanti o non compensate da idonei organi idraulici quali autoclavi, ecc., sulla rete pubblica.
6. Il Gestore garantisce il livello minimo di portata di 0,10 l/sec per ogni unità immobiliare, salvo valori diversi stabiliti in sede di contratto.

Art. 18 Condotte idriche stradali

1. Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali o statali, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile in affidamento al Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
2. Nelle strade o nelle piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale.
3. Nel caso in cui la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni comunali del territorio interessato.
4. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.
5. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di costoro, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che possa insorgere.

6. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o con il contributo degli Utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con oneri a carico degli Utenti.
7. Le costruzioni degli allacciamenti, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna (corrispondente di norma al limite tra proprietà privata e pubblica) compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, salva autorizzazione del Gestore stesso, sotto pena del pagamento delle penalità previste dal presente Regolamento e salvo il risarcimento per qualsiasi danno ne possa conseguire.
8. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali necessarie per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al punto di consegna, sono eseguite, provviste e mantenute dal Gestore a fronte del pagamento, da parte dell'Utente, delle seguenti somme:
 - a) erogazioni ad uso domestico: 50% dell'intera somma nel caso di condotta di lunghezza fino a 100 metri; 70% per la parte eccedente i 100 metri.
 - b) erogazioni ad uso non domestico: totalità della somma.
9. Le opere in questione rimangono di proprietà del demanio pubblico, anche se l'Utente ha pagato l'importo della quota per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto, secondo quanto precedentemente stabilito.
10. I tratti di tubazione a servizio di un insieme di utenze (gruppo di case, cascine, etc.) posti in proprietà privata (strade private, aree private, etc.), con o senza saracinesca di presa generale, sono considerati di proprietà privata. Per tale motivo le manutenzioni sono a carico degli Utenti collegati alla condotta stessa.

Art. 19 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e sottoscritti dal richiedente, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore, etc.) in relazione alla tipologia della fornitura, nonché il percorso delle diramazioni, la posizione del misuratore e di altri eventuali accessori idraulici. Pertanto, a seguito della richiesta di allacciamento, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che consegnerà al richiedente stesso.
3. Alla richiesta di allacciamento deve quindi seguire il pagamento delle spese istruttorie comprensive del preventivo e del sopralluogo, secondo il Tariffario in vigore. Tali spese sono dovute anche nel caso in cui il richiedente non proceda all'allacciamento.
4. I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del S.I.I. dove sono altresì previsti gli indennizzi a favore del richiedente in caso di mancato rispetto di tali tempi.
5. Il preventivo redatto mediante l'applicazione dell'elenco prezzi della Regione Piemonte consegnato al richiedente ha una validità di sei mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde validità e la richiesta deve essere reiterata.
6. Nessun altro onere non espressamente indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
7. La richiesta di allacciamento dà avvio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici dell'allaccio alla rete idrica, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua, che viene concessa solo con la stipula del contratto, secondo quanto indicato negli articoli precedenti del presente Regolamento.

Art. 20 Lavori di allacciamento

1. I lavori di allacciamento su suolo pubblico sono realizzati a cura del Gestore.
2. Per la realizzazione dell'allaccio, il richiedente deve preventivamente corrispondere al Gestore i costi di allacciamento riportati nel preventivo e computati in riferimento all'elenco prezzi della Regione Piemonte. Gli importi in questione devono essere versati sia in caso di nuovo allacciamento che di variazione di un allacciamento esistente.
3. Gli allacciamenti saranno eseguiti secondo gli schemi stabiliti dai Gestori (allegato n. 1).
4. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente. Tali lavori dovranno essere affidati nel rispetto della normativa vigente. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

5. Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni volta lo ritenga opportuno.
6. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento e/o dal Gestore, lo stesso, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento entro il termine di tre mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione/regolazione della portata, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare all'Utente.
7. L'Utente non può, per nessun motivo, manomettere o modificare alcuna parte dell'allaccio realizzato a norma delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 21 Impianti privati

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
3. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. La rete interna dovrà inoltre essere realizzata in modo da impedire che si verifichi un qualsiasi riflusso nelle condutture del Gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi altro tipo di fluido pericoloso per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.
5. Non è consentito collegare direttamente le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti, contenenti vapore, acque calde, non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
6. Non è altrettanto consentito il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
8. E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi, macchine elettriche, elettrodomestici, ecc..
9. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato ai precedenti commi.

Art. 22 Punto di misura

1. Ogni Utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio, fornito ed installato esclusivamente dal Gestore che ne avrà l'esclusiva proprietà.
2. Tali contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata e comunque in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolare il controllo, la lettura e la manutenzione.
3. Solo a titolo esemplificativo, tali contatori potranno essere collocati come segue:
 - a) Per i contatori in nicchia: sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato o in apposito manufatto;
 - b) Per i contatori in pozzetto: su suolo pubblico e comunque all'esterno della recinzione.
 - c) Per le utenze in condominio servite da singoli contatori gli stessi dovranno essere raggruppati in un unico vano di facile accesso.

La costruzione del pozzetto o nicchia è a carico dell'Utente. I contatori, sia in pozzetto sia in nicchia, devono essere protetti da uno sportello o chiusino normalizzato installato a spese dell'Utente.

4. Subito a valle del contatore, l'Utente deve installare, a propria cura e spese, un rubinetto di arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza.
5. La nicchia o il locale destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..
6. L'Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso ed è responsabile della cura e buona conservazione degli stessi. L'Utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature e l'eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano

preservati da manomissioni o da danneggiamenti ed è quindi responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da terzi o da ignoti. In particolare l'Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. In tali casi l'Utente, è tenuto a rimborsare le spese di riparazione e/o sostituzione.

7. Il Gestore provvede alla manutenzione del contatore. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
8. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di un apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e/o qualunque altra operazione che possa interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura può dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla risoluzione del contratto e ad eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'Utente. Il presente comma si applica anche in caso di manomissione dei sigilli apposti sulla valvola di intercettazione per morosità o altri motivi.
9. I prelievi abusivi, e cioè effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso, oltre che determinare l'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, saranno fatturati per 500 mc alla tariffa più alta in vigore, in funzione della tipologia d'uso, moltiplicata per dieci.
10. Nel caso in cui, durante l'effettivo esercizio della presa, il Gestore ritenga necessario l'adeguamento della presa/contatore in relazione a variazioni di consumi e/o della portata, esso può procedere, per una corretta erogazione del servizio, alla sostituzione della presa/contatore a spese dell'Utente. L'Utente è tenuto a realizzare gli opportuni adeguamenti al proprio impianto interno.
11. Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. Nel caso di consumi rilevanti, i quali possono inficiare la regolarità del servizio in rete, il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.

Art. 23 Sostituzione e spostamento del contatore

1. L'ordinaria sostituzione del contatore è fatta a cura e a spese del Gestore. Invece le sostituzioni che si rendono necessarie per guasti prodotti dal gelo, per danni, manomissioni o incuria dell'Utente, sono fatte a cura del Gestore e con spese a carico dell'Utente.
2. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore a proprie spese che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; l'Utente provvederà quindi all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore che comunque sarà determinata dal Gestore, sentito l'Utente.
3. Il Gestore può imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'Utente, per ragioni di sicurezza o prevenzione oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione.
4. Il Gestore si riserva di effettuare lo spostamento del contatore, con spese a proprio carico, quando l'apparecchio di misura si trovi in un luogo non più adeguato e quindi la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore stesso.
5. Il Gestore può imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, venga a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.
6. L'Utente è tenuto ad eseguire le conseguenti modifiche richieste all'impianto privato entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio come previsto dal presente Regolamento.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente il corretto funzionamento del contatore e del tratto di tubazione di allacciamento; non saranno addebitate all'Utenza spese per perdite che si siano verificate sulla derivazione nel tratto di raccordo tra la condotta stradale principale e il punto di consegna.
8. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile, verrà sostituito a cura e spese del Gestore a meno che il Gestore accerti danni arrecati per dolo o incuria o altra causa addebitabile all'Utente.
9. L'Utente è tenuto a verificare periodicamente il corretto funzionamento del contatore e, in caso di anomalie, intervenire con la massima sollecitudine per la riparazione delle eventuali perdite riscontrate a valle del misuratore stesso.
10. L'Utente ha l'obbligo di garantire l'accesso all'interno della sua proprietà al personale del Gestore incaricato per la lettura del contatore o per la sua sostituzione e/o manutenzione; tale accesso è però condizionato alla comunicazione da parte del Gestore all'Utenza stessa dell'identità delle persone che accedono, riscontrabile dalla tessera di riconoscimento.
11. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia

accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Art. 24 Verifica del contatore

1. Qualora il Gestore ritenga necessario verificare il corretto funzionamento di un contatore, previa comunicazione all'Utente, potrà rimuoverlo e sostituirlo temporaneamente con altro contatore per effettuare le prove del misuratore rimosso presso l'Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato debitamente autorizzato.
2. Qualora l'Utente riscontri anomalie di misurazione del contatore potrà richiedere al Gestore la verifica dello stesso. Il Gestore installerà un apparecchio di misura provvisorio ed effettuerà le prove del misuratore rimosso. A seguito di espressa richiesta, l'Utente potrà presenziare a dette prove. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti dalle norme di riferimento (tolleranza compresa nella percentuale del 5% in più o in meno), le spese delle prove previste dal Tariffario rimangono a carico dell'Utente.
3. Qualora sia riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimangono a carico del Gestore. Il Gestore procederà, quindi, al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata, comunque non precedente all'ultima lettura suscettibile di fatturazione. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.
4. Per le modalità di accesso presso la proprietà dell'Utenza valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 25 Controllo e verifica impianti Utenza

1. Il Gestore ha sempre diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
2. I dipendenti del Gestore, secondo le procedure scritte agli articoli precedenti, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, e per tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento e dalle norme contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
4. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le Parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
5. In caso di mancato riscontro, il Gestore potrà risolvere il contratto di fornitura ed esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

Art. 26 Interruzione del servizio

1. Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzioni di pressione, dovute a cause di forza maggiore (ad esempio carenza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione.
2. Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'Utente dell'interruzione, con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni, ad eccezione dei casi in cui l'interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
3. Le utenze che, per la loro natura, richiedono un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
4. Il Gestore non assume nessuna responsabilità per eventuale mancata fornitura d'acqua ad uso antincendio.

Art. 27 Servizio antincendio

1. Gli allacciamenti per impianti antincendio, se compatibili con la rete di distribuzione cui si devono collegare, vengono concessi ed eseguiti dal Gestore e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.
2. La rete antincendio dovrà essere indipendente da quella di distribuzione dell'acqua per usi igienici e sarà provvista di un contatore di diametro non superiore a 50 mm, fornito dal Gestore; a valle del contatore dovrà essere installata, a cura e spese dell'Utente, una valvola disconnettrice di diametro adeguato alla potenzialità dell'impianto antincendio, come indicato negli schemi tecnici adottati dal Gestore.
Tutte le bocche collegate all'impianto antincendio dell'Utente e alimentate dalla rete acquedotto devono essere provviste di piombatura e sono soggette al pagamento di un canone annuale per ogni singola bocchetta riportato nell'allegato Tariffario.
3. Le apparecchiature idrauliche sopra citate verranno collocate in apposita botola la cui ubicazione dovrà essere concordata ed autorizzata dal Gestore in sede di sopralluogo ed eseguita a cura e spese dell'Utente.
4. Gli oneri dovuti dagli Utenti ai sensi del presente articolo sono regolati nel Tariffario.
5. L'Utente è autorizzato all'utilizzo dell'impianto solamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni di spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, comprese le eventuali prove periodiche di collaudo, l'Utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore che provvederà alla nuova sigillatura. Ogni altro prelievo sarà considerato abusivo e sarà perseguibile con l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento, quando non comporti ulteriori procedure di carattere penale.
6. In caso di incendio, previo avviso entro le 24 ore dal fatto, nulla dovrà essere corrisposto per il consumo dell'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio. Durante il sopralluogo di verifica si procederà all'azzeramento del consumo totalizzato dal contatore.
7. Il Gestore provvederà periodicamente alla lettura dei contatori; il consumo per eventuali prove periodiche di collaudo sarà addebitato sulla base della tariffa più elevata in vigore.
8. Per i prelievi abusivi dalle prese antincendio superiori ai 30 mc/annui, oltre all'addebito del consumo alla tariffa più alta in vigore al momento della fatturazione in funzione della tipologia d'uso moltiplicata per dieci, è prevista l'applicazione di una penale pari a 500 mc alla tariffa base.
9. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia dell'uso delle bocche antincendio e sul valore della pressione di rete.
10. Le reti antincendio munite di impianti di sovrappressione devono essere dotate di vasca di accumulo.
11. Qualora il Gestore accerti che l'utenza antincendio non è conforme alle prescrizioni del presente articolo, previa diffida, ha la facoltà di interrompere l'erogazione del servizio.
12. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, le penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

Art. 28 Disconnettori

1. Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio di inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora il Gestore accerti che l'Utenza non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, ha la facoltà, previa diffida, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 29 Impianti di sollevamento o pompaggio

1. Nel caso in cui l'altezza dell'edificio da servire non risulti compatibile con il valore minimo di pressione assicurato dal Gestore nella zona in questione, o nel caso in cui l'edificio si trovi in una posizione altimetricamente sfavorevole, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani più elevati, che non possono essere serviti con la normale pressione di rete, attraverso un impianto di

sollevamento privato realizzato in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento e dalle indicazioni tecniche del Gestore.

2. Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.
3. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 30 Serbatoi privati di accumulo, riserva, compenso

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, la bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 31 Approvvigionamenti autonomi

1. Gli Utenti che utilizzano altre fonti di approvvigionamento (ad esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), totalmente o parzialmente rispetto a quella del Gestore, dovranno installare a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione di cui alla parte seconda del presente Regolamento.
2. Tali apparecchi di misura saranno di proprietà degli Utenti che ne dovranno curare a proprie spese la manutenzione. Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura. Gli Utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia possa verificarsi su tali apparecchi di misura.
3. Il Gestore può imporre, per motivi tecnico-funzionali ed a suo insindacabile giudizio, a spese dell'Utente, una diversa collocazione dell'apparecchio di misura rispetto a quella originaria.
4. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'Utente così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
5. Nelle more dell'installazione dell'apparecchio di misura, spetta al Gestore determinare i criteri per calcolare la quantità dell'acqua prelevata dalle fonti indicate nel presente articolo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**Art. 32 Accertamento dei consumi**

1. L'accertamento dei consumi avviene sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale del Gestore e/o da incaricati autorizzati dal Gestore stesso.
2. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private, ai sensi di quanto indicato negli articoli precedenti del presente Regolamento.
3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque si riserva la possibilità di effettuare letture supplementari.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, il Gestore può determinare i consumi in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, induttivamente con equa valutazione sulla base delle medie registrate dall'utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, tenendo conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.
5. In caso di persistente impossibilità di leggere l'apparecchio di misura, dovuta a cause dipendenti dall'Utente, il Gestore richiederà per iscritto all'Utente di rendere agibile la lettura nel termine di un mese dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza il Gestore potrà sospendere la somministrazione e applicare le penali previste dal presente Regolamento.
6. La riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo che il Gestore abbia effettuato la lettura dell'apparecchio di misura e dopo il pagamento da parte dell'Utente dei consumi rilevati e delle spese per la sospensione della fornitura e la successiva riattivazione ed oneri connessi.
7. Il Gestore renderà operativo un servizio gratuito che consenta all'Utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del S.I.I.

Art. 33 Fatturazione

1. I corrispettivi per il Servizio Idrico Integrato devono essere pagati dall'Utente entro la data di scadenza indicata nelle fatture e con le modalità stabilite dal Gestore. L'Utente s'impegna a pagare quanto fatturato dal Gestore in relazione ai metri cubi consumati, alla quota di accesso al servizio nonché ai corrispettivi fissati per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue e ogni altro onere derivante dal S.I.I. e/o disciplinato dalle norme contrattuali, secondo il sistema tariffario approvato con appositi provvedimenti dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Le Utenze condominiali servite da un unico contatore saranno fatturate con gli scaglioni tariffari in funzione del numero delle unità immobiliari, ma la ripartizione tra i singoli contatori divisionali sarà effettuata dagli utenti stessi/amministratore.
3. Le fatture comprendono anche gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, penalità e arretrati. Le fatture possono altresì comprendere spese accessorie quali, a titolo esemplificativo, riattivazione utenza suggellata, spese per sollecito pagamenti, rimozione contatore, ecc..
4. Le fatture sono inviate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula di contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo e ad un nominativo diverso.
5. Il sistema, la frequenza di fatturazione e la riscossione sono stabilite dal Gestore; verrà comunque emessa non meno di una fattura l'anno con lettura effettiva.
6. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
7. Il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.
8. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del "pro-die".
9. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi

precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, salva l'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento.

10. Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.
11. La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dall'A.ATO4 e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del S.I.I..

Art. 34 Pagamenti e morosità

1. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti sulla bolletta successiva:
 - indennità di mora in misura pari al 10% dell'importo dovuto, con un minimo di € 5,00;
 - indennità fissa per spese di sollecito a causa di mancato pagamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza della bolletta pari a quanto riportato nel tariffario.
2. In caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, l'Utente sarà messo in mora tramite lettera con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso tale termine senza riscontro positivo, il Gestore invierà un'ulteriore lettera a mezzo raccomandata attraverso la quale comunicherà che, in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dal ricevimento, procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e rimozione dell'apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e oneri conseguenti.
3. Nel caso in cui l'Utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il Gestore potrà ripristinare il servizio nei tempi e modi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4. Se, invece, la morosità perdura oltre 30 giorni dalla sospensione, il contratto sarà considerato risolto e si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo pagamento di tutti i debiti pregressi, spese e oneri connessi.
5. E' facoltà del Gestore attingere dal deposito cauzionale, a fronte di eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo nei confronti dell'Utente, comprese spese per forniture, interventi di riparazione e ripristino, penali, e qualsiasi altro onere o spesa.
6. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 35 Reclami

1. Per le modalità relative a comunicazioni, controversie e reclami valgono le norme vigenti in materia.
2. Comunicazioni, controversie e reclami andranno inoltrati dall'Utente al Gestore.
3. Ogni domanda, reclamo o comunicazione inoltrata in modo difforme dalle prescrizioni di legge e/o del presente Regolamento e/o della Carta del S.I.I. non potrà essere ritenuta vincolante per il Gestore e procedibile.
4. Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento delle fatture. Pertanto qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenga di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere presentati al Gestore entro la scadenza delle fatture.
5. Nel caso di reclamo o di richiesta di chiarimenti da parte dell'Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l'indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.

Art. 36 Perdite accidentali

1. L'Utente deve ricercare ed eliminare, nel minor tempo possibile, guasti nelle proprie condotte interne che provochino dispersioni d'acqua. Il Gestore cercherà, per quanto possibile, di segnalare all'Utente eventuali anomalie anche se non si assume alcun obbligo di avviso.
2. Gli Utenti non vedenti o con handicap grave che non sono in grado di eseguire il controllo delle misurazioni dei contatori non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.
3. L'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi

dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.

4. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, l'acqua misurata sarà fatturata alla tariffa base. In ogni caso ai consumi attribuibili all'avvenuta perdita nell'impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione.
5. La riduzione sarà inoltre applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura utile alla fatturazione.
6. La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'Utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione, eventualmente anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione.
7. Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire:
 - a) d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
 - b) con verifica diretta da parte del personale aziendale.
8. In ogni caso, la revisione della fattura è esclusa per i consumi non eccedenti la somma degli analoghi semestri dei due anni precedenti.
9. In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

PARTE SECONDA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 Oggetto Parte Seconda

1. La parte seconda del presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti domestici, assimilati e industriali, individuati secondo le definizioni riportate nel seguito, appartenenti all'A.T.O. n. 4 "Cuneese".
2. La presente parte regola quindi i rapporti tra Gestore e Utenti e vincola sia gli Utenti in quanto parte integrante del contratto di Utenza e/o dell'autorizzazione di allaccio e/o di scarico sia il Gestore nell'esercizio del servizio.
3. Ai fini di salvaguardia ambientale e di tutela degli impianti adibiti all'esercizio, spetta al Gestore stabilire cautele, procedure e garanzie necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 38 Definizioni Generali Fognatura e Depurazione

1. Ai fini del presente Regolamento e in accordo con la normativa in vigore, sono definiti:
 - a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) "acque di prima pioggia": le acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - c) "acque di lavaggio": le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
 - d) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - e) "acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - f) "acque parassite": acque di falda o superficiali che sono immesse nella rete fognaria a causa di infiltrazioni nelle condotte o a causa di immissioni puntuali;
 - g) "acque reflue assimilabili": acque reflue provenienti da insediamenti diversi dai domestici che risultino, per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della normativa regionale vigente;
 - h) "acque reflue domestiche": le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - i) "acque reflue industriali": le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - j) "acque reflue industriali con limiti in deroga" le acque reflue scaricate in deroga ai limiti di emissione, ai sensi dell'Art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - k) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - l) "allacciamento": tratto di tubazione, generalmente di diametro medio-piccolo, di collegamento dello scarico del singolo Utente alla rete fognaria, od anche di una rete privata a quella pubblica;
 - m) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - n) "fognatura pubblica": la rete organica ed organizzata dei collettori fognari impermeabili realizzata direttamente o acquisita a seguito della realizzazione di piani ad edilizia convenzionata da un Ente pubblico;
 - o) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

- p) "impianti privati": sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allacciati a una proprietà agli impianti pubblici, compresi eventuali impianti di pretrattamento;
- q) "origine dello scarico": per gli edifici a destinazione residenziale è da intendersi il piano dell'edificio destinato ad abitazione, con l'esclusione dei locali accessori, quali lavanderie, tavernette, ripostigli, autorimesse il cui pavimento risulti interrato rispetto al piano di campagna; per gli edifici ad ogni altra destinazione è da intendersi comunque il piano terra;
- r) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;
- s) "rete fognaria consortile": i condotti fognari afferenti ad un impianto centralizzato cui si allacciano le reti fognarie municipali dei Comuni consorziati;
- t) "rete fognaria municipale": la rete di raccolta delle acque reflue di un Comune, cui si innestano gli allacciamenti privati e costituita in modo da recapitare i reflui ad un impianto di depurazione terminale, ovvero nella rete fognaria consortile;
- u) "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- v) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": tutta l'area nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- w) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- x) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

TITOLO VI – DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art. 39 Obbligo di allacciamento

1. Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile se canalizzabile in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti, ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità competenti, secondo le modalità tecniche e i procedimenti indicati nel presente Regolamento e/o prescritti dal Gestore.
2. La distanza deve intendersi misurata in maniera rettilinea ed orizzontale tra il possibile punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio, per gli edifici di nuova realizzazione, e lo scarico attivo per gli edifici esistenti.
3. L'allacciamento, nei termini di cui al primo comma, deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio sui moduli predisposti dal Gestore e secondo le modalità indicate dallo stesso.
4. Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci nelle seguenti ipotesi:
 - entrata in funzione di nuovi impianti fognari;
 - modifica, ampliamento o ricostruzione dei sistemi fognari esistenti;
 - motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità del sistema fognario.

Art. 40 Autorizzazione all'allacciamento

1. La richiesta di autorizzazione all'allacciamento deve essere presentata dall'interessato sui moduli predisposti dal Gestore e con le modalità dallo stesso individuate.
2. La richiesta deve comunque contenere:
 - Nome e cognome del richiedente (per i condomini l'amministratore, per le società il legale rappresentante);
 - Codice fiscale e dati anagrafici;
 - Veste giuridica del dichiarante: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata;
 - Indirizzo completo della proprietà interessata: Comune, piazza, via, corso, numero civico, CAP, dati catastali;
 - Estremi della concessione edilizia ovvero autocertificazione;
 - Riferimenti al contratto di fornitura acqua potabile (se esistente);
 - Numero di componenti del nucleo familiare per approvvigionamenti diversi da acquedotto;
 - Descrizione dello stabile:
 - tipologia (civile o industriale),
 - numero di unità abitative,
 - tipo di fognatura che viene allacciata;
 - Dichiarazione in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
 - Se necessarie, eventuali dichiarazioni aggiuntive in relazione a casi particolari.
 La richiesta dovrà essere corredata, comunque, dalla seguente documentazione:
 - Nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso).
 - Planimetria della zona, scala 1:2000 con ubicazione del fabbricato, posizione allacciamenti e fognature comunali o private recipienti, indicazione di vie, corsi, piazze limitrofe.
3. L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Gestore, previa istruttoria sulla compatibilità tecnica dell'allaccio con la rete fognaria in esercizio e pagamento da parte dell'Utente delle spese per l'istruttoria e il controllo, come previste dal Tariffario.
4. Il Gestore a seguito della richiesta provvede ad effettuare sopralluogo preventivo, individuando le disposizioni tecniche per l'effettuazione dell'allacciamento.

Art. 41 Lavori di allaccio

1. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche prescritte dal Gestore ed agli schemi predisposti dallo stesso (allegato n. 2), alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alla normativa urbanistica, alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico-edilizie e nel rispetto della norma UNI EN 1610:99.

2. I lavori necessari per la realizzazione dell'allacciamento dalla pubblica fognatura al limite della proprietà privata saranno eseguiti a cura del Gestore dietro pagamento delle somme previste nel preventivo determinato sulla base del prezzario della Regione Piemonte.
3. E' facoltà del Gestore autorizzare il richiedente alla realizzazione diretta dell'allacciamento seguendo le norme sopra citate; in questo caso il Gestore provvederà al collaudo dell'allacciamento a seguito del pagamento delle relative spese desunte dal Tariffario.
4. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione o fideiussione sarà svincolata entro sessanta giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
5. In caso di irregolarità o difformità dei lavori eseguiti a cura dell'Utente, il Gestore può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.
6. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.
7. Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive.
8. Il Gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento. L'Utente è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento. In caso di inottemperanza, il Gestore potrà anche eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'Utente.

Art. 42 Allacci in comune

1. Di norma, ogni proprietà è allacciata ai collettori pubblici con allaccio indipendente.
2. Per particolari e documentate condizioni, può essere consentito il collegamento di una proprietà per tramite dell'allaccio esistente di un terzo, nel rispetto della capacità massima dell'allaccio medesimo.
3. Tutti i proprietari che utilizzano canalizzazioni o opere di terzi devono fornire l'autorizzazione scritta del proprietario di queste opere.
4. Il Gestore non sarà in alcun modo responsabile dei problemi e/o malfunzionamento dell'allacciamento, che rimane di competenza unica del proprietario delle opere.

Art. 43 Prescrizioni tecniche

1. Il Gestore stabilisce le disposizioni tecniche per l'allacciamento. In ogni caso valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Per i nuovi edifici e per quelli soggetti a ristrutturazione, gli impianti di raccolta delle acque bianche e delle acque nere devono essere sempre divisi sino al limite di proprietà.
3. Qualora la rete fognaria sulla quale è previsto l'allacciamento sia del tipo "misto", le linee interne saranno riunite in un pozzetto di unione dal quale partirà un'unica tubazione di allacciamento.
4. In qualsiasi caso dovrà essere possibile sdoppiare gli allacciamenti in caso di realizzazione di fognature pubbliche separate, anche in caso di costruzione delle nuove condotte in tempi successivi.
5. I condotti di allacciamento devono essere il più possibile corti e rettilinei, vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati per tutta la loro lunghezza su letto di sabbia o di calcestruzzo magro. Il loro diametro deve essere di regola non inferiore ai 125 mm e devono avere pendenza non inferiore all'1%; i giunti devono essere a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e conformi alle Norme UNI-EN relative alle fognature.
6. In caso di rischio di penetrazione di acqua di falda, le camere di ispezione devono essere rese stagne in modo appropriato.
7. Nessun condotto dovrà immergersi in un altro di diametro minore ed i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali. I cambiamenti di direzione vanno realizzati con speciali pezzi curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
8. In caso di rischio di rigurgito, la posa di apparati anti-rigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.

9. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti, anche nell'ipotesi di corretto funzionamento degli apparati antirigurgito.
10. Quando un allaccio è effettuato da un impianto privato a un impianto pubblico, le installazioni individuali di depurazione sono messe fuori servizio in un tempo prefissato.
11. I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità.

Art. 44 Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale

1. Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
2. La rete di fognatura è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 sotto il piano stradale a norma dell'art. 8.3.3. D.P.C.M. n. 47 del 04/03/1996.
3. Qualora la conformazione del fabbricato da allacciarsi e la quota del collettore della pubblica rete fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di fognatura, dovrà essere predisposto idoneo sistema di sollevamento.
4. L'impianto di sollevamento dovrà essere realizzato conformemente alle seguenti prescrizioni:
 - a) impiego di materiali di adeguata robustezza all'azione corrosiva e abrasiva;
 - b) adozione di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione;
 - c) installazione di almeno due pompe, di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima. E' consigliabile che la seconda pompa funzioni come "riserva attiva" (partecipi cioè al funzionamento della stazione in condizioni normali) ciò ad evitare che, in caso di necessità, sia fuori servizio per avaria;
 - d) deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione attraverso aperture di dimensione idonea;
 - e) l'impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione di guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.
5. La condotta di mandata di impianti di sollevamento deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
6. L'immissione nella fognatura pubblica, salvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.
7. Gli apparati anti-rigurgito ed i sistemi di sollevamento devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati dall'Utente.
8. In ogni caso, il titolare dello scarico è sempre responsabile dei danni che potranno derivare per infiltrazioni, esalazioni di odori molesti, rigurgiti dalla fognatura pubblica che dovessero verificarsi attraverso il suddetto scarico, esonerando il Gestore del servizio da ogni responsabilità.

Art. 45 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
2. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
3. È facoltà del Gestore richiedere agli Utenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.

Art. 46 Deroghe all'obbligo di allacciamento

1. Eventuali deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica rete fognaria sono ammesse, in via temporanea, a seguito di presentazione, da parte del titolare dello scarico al Gestore, di idonea e dettagliata documentazione, sottoscritta da un tecnico professionista, unicamente nei seguenti casi:
 - a) quando l'origine dello scarico risulta ad una quota altimetrica insufficiente a consentire il regolare deflusso, per caduta naturale, nella pubblica fognatura e trattasi di insediamento preesistente alla realizzazione della pubblica fognatura, con un volume di scarico non

- superiore a 3 mc/giorno o avente una consistenza non superiore a 15 vani o 1.000 mc o una capienza non superiore a 10 posti letto o addetti;
- b) quando il collegamento alla pubblica rete fognaria comporti il passaggio obbligato delle condutture attraverso fondi di altrui proprietà per i quali risulta l'opposizione del proprietario del fondo servente, opportunamente documentata con dichiarazione dello stesso circa le motivazioni dell'opposizione;
 - c) quando il collegamento alla pubblica rete fognaria interferisca con corsi d'acqua, reti ferroviarie, strade statali, gasdotti, oleodotti o particolari reti tecnologiche;
 - d) quando l'insediamento sia inabitabile o inagibile.
2. A seguito di specifico accertamento del Gestore che comprovi che l'Utente si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla Legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.

Art. 47 Interruzioni del servizio

1. Il Gestore potrà programmare sospensioni o interruzioni del servizio che dovranno essere limitate nel tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione.
2. In ogni caso, se possibile, gli Utenti saranno preavvertiti almeno cinque giorni prima con ogni mezzo utile ed efficace, e saranno loro dettate precauzioni e prescrizioni di circostanza, cui gli stessi dovranno attenersi onde evitare inconvenienti e rischi dei quali sarebbero chiamati a rispondere.
3. Nell'evenienza di circostanze accidentali ed imprevedibili, per caso fortuito o forza maggiore, il Gestore avvertirà per quanto possibile del fatto, e l'Utente sarà tenuto a collaborare per il superamento dell'emergenza.
4. Le interruzioni e le sospensioni di cui al presente articolo non faranno sorgere, a favore dell'Utente, diritti per risarcimenti o indennizzi.

TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 48 Classificazione degli scarichi

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa in vigore, gli scarichi delle acque reflue urbane nelle reti fognarie sono classificati nelle seguenti categorie:
 - "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche di cui all'allegato 7, punto a).
 - "Acque reflue assimilabili alle domestiche" le acque che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi, se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90 e quindi quelle provenienti da:
 - a) Insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi in quanto prima di ogni trattamento le acque reflue presentano caratteristiche equivalenti (all. 7 punto b) e punto c));
 - b) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - c) Imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura che esercitano, anche in forma cooperativa, attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, che sia inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) Allevamenti ittici caratterizzati da una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua inferiore a 50 l/s;
 - e) Imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - f) Lavaggio di locali ed attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarità funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione e trasformazione di latte proveniente per almeno i due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500.000 litri all'anno.
 - g) Attività termali

Ai fini dell'assimilabilità, la parte non domestica scaricata in fognatura delle aziende di cui alle precedenti lettere c) ed f) deve contribuire alla formazione volumetrica dello scarico mediamente per meno di 0,5 mc/giorno.
 - "Acque reflue industriali": acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 49 Scarichi domestici

1. Gli scarichi domestici sono sempre ammessi in pubblica fognatura e non necessitano di autorizzazione esplicita allo scarico.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi, normalmente senza necessità di alcun tipo di trattamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.

Art. 50 Scarichi assimilabili ai domestici

1. I titolari degli scarichi assimilabili ai domestici devono presentare al Gestore una dichiarazione che indichi la tipologia del refluo scaricato e certifichi che le attività non comportano produzione, trasformazione ed utilizzazione di sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. I titolari delle attività di cui al precedente articolo 48, punti c) ed f), devono comunque presentare istanza di autorizzazione.
3. La dichiarazione e l'istanza dovranno contenere:
 - a) planimetria catastale della zona in scala 1:2000 con ubicazione del fabbricato, delle reti esistenti e dei nuovi tratti in progetto;
 - b) planimetria di dettaglio in scala 1:200 (1:500 per grandi estensioni) riportante:
 - il confine di proprietà;
 - l'immobile con i reparti di lavorazione;
 - le reti di fognatura, distinte per acque nere (in rosso), bianche (in blu), industriali (in verde), con indicazione dei rispettivi materiali e diametri;
 - i pozzetti di ispezione e raccolta dal piede delle discese sino all'immissione prevista nella rete pubblica;
 - eventuali fosse biologiche, vasche Imhoff, vasche di raccolta, impianti di pretrattamento, di rilancio, di controllo;
 - il punto di allacciamento alla pubblica fognatura.
 - c) scheda/relazione sui dati tecnici dello scarico: rilevamento dei dati su prelievi, con specificazione dei diversi tipi di approvvigionamento (acquedotto, pozzi artesiani, acque superficiali, ecc.) per ogni tipo di utilizzo (servizi civili, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.), e sugli scarichi idrici, con specificazione dei quantitativi scaricati da ogni tipo di utilizzo (servizi igienici, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.);
 - d) autocertificazione scarichi;
 - e) copia del certificato anagrafico di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4. E' facoltà del Gestore richiedere un certificato di analisi attestante l'allineamento dei parametri di qualificazione dello scarico ai valori di cui all'Allegato 3 alla L.R. 13/1990.

Art. 51 Scarichi industriali

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore, previa verifica della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che riterrà necessario considerare.
2. I limiti di accettabilità per la qualità degli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie servite da impianto di depurazione sono quelli indicati dalle Tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come regolamentati al punto 1.2 del medesimo Allegato 5. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
3. Il Gestore potrà autorizzare lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 – "scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Il Gestore potrà autorizzare lo scarico di acque reflue industriali prescrivendo particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalle Tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, definita ai sensi dell'Art. 101, commi 1 e 2 del citato D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Per gli scarichi che presentano pericolosità nell'esercizio degli impianti di depurazione, il Gestore può prescrivere, con idonea motivazione anche precedentemente alla scadenza dell'autorizzazione in atto, l'installazione di adeguati strumenti di campionamento o misura per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi di lavorazione.
6. Ad insindacabile giudizio del Gestore, per l'attivazione o la continuazione degli scarichi industriali, potranno essere richieste adeguate garanzie sussidiarie a copertura di rischi specifici.
5. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense di insediamenti produttivi, da locali residenziali connessi e comunque di scarichi assimilabili ai civili, purché convogliate con collettori distinti sino al

punto unico di immissione nella pubblica fognatura, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura, così come disciplinato per gli scarichi domestici, e saranno soggette alle norme ed alle tariffe di cui alle acque reflue domestiche se quantificate con misuratori appositi.

Art. 52 Scarichi industriali in deroga

1. Il Gestore ha la facoltà di autorizzare, nella rete fognaria afferente ad impianti di depurazione con sufficiente capacità residua di depurazione, scarichi con limiti meno restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 – “scarico in rete fognaria” dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando l’inderogabilità dei limiti in concentrazione invalicabili previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 alla parte III.
2. Il Gestore, effettuata una specifica istruttoria tecnica, potrà autorizzare lo scarico, rilasciando una nuova autorizzazione in cui verranno indicati i limiti in deroga autorizzati.
3. Gli anzidetti limiti di accettabilità potranno essere revocati o modificati in senso restrittivo qualora sopravvenga l’impossibilità di garantire l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura, ripristinando i limiti di accettabilità dello scarico stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali.
4. In tal caso l’Utente dovrà provvedere ad adeguare i propri scarichi entro i termini specificati nella comunicazione di revoca della deroga, senza poter accampare qualsivoglia diritto o indennità.

Art. 53 Prescrizioni varie

1. Per gli scarichi valgono comunque le seguenti prescrizioni:
 - a) gli scarichi derivanti da cucine collettive (di stabilimenti pubblici o privati, ospedali, mense, case di cura, ristoranti e simili) devono essere dotati di un idoneo pretrattamento di separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e mantenuto;
 - b) le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, parcheggi sotterranei, garage privati ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari contenenti oli minerali, benzine e liquami leggeri, saranno allacciate ai collettori pubblici con interposto un separatore di idrocarburi adeguatamente dimensionato e mantenuto;
 - c) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l’arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione al Gestore di riferimento, è ammesso nella pubblica fognatura, qualora sia impossibile recapitarlo in corpi idrici superficiali o sul suolo, per tramite di una valvola di svuotamento con diametro approvato dal Gestore in funzione della capacità idraulica della rete fognaria;
 - d) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione;
 - e) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - f) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell’uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
 - g) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - h) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - i) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente; tali reflui non potranno essere recapitati in fognatura;
 - j) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l’eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura.
2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo. Il Gestore ha la facoltà di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni o attività produttive.
3. Per alcune tipologie e/o volumetrie di reflui potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.
4. La verifica sull’adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari, tra cui quelli elencati nel presente articolo, sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura e/o di autorizzazione allo scarico e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di

reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

Art. 54 Istanza di autorizzazione allo scarico

1. L'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dall'interessato al Gestore secondo la modulistica e con le modalità indicate dallo stesso e comunque dovrà contenere:
 - a) la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
 - b) le generalità e l'indirizzo del titolare/legale rappresentante/direttore di stabilimento;
 - c) l'indirizzo esatto e gli estremi catastali dello stabilimento oggetto di istanza;
 - d) la dichiarazione esplicita che i dati contenuti nella domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità;
 - e) l'accettazione esplicita di ispezioni e controlli dello scarico da parte del Gestore o di società allo scopo incaricata, anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private;
 - f) l'accettazione incondizionata del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e contestuale atto di sottomissione all'esecuzione di eventuali opere che si rendessero necessarie per rendere conforme lo scarico allo stesso.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:
 - a) copia del certificato anagrafico di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
 - b) planimetria generale 1:2000 in cui sia individuata l'attività;
 - c) planimetria in scala 1:200 (o 1:500 per grandi estensioni), da cui si rilevi con esattezza:
 - il confine di proprietà;
 - l'immobile con i reparti di lavorazione;
 - le reti di fognatura, distinte per acque nere (in rosso), bianche (in blu), industriali (in verde), con indicazione dei rispettivi materiali e diametri;
 - i pozzetti di ispezione e raccolta dal piede delle discese sino all'immissione prevista nella rete pubblica;
 - eventuali fosse biologiche, vasche Imhoff, vasche di raccolta, impianti di pretrattamento, di rilancio, di controllo;
 - il punto di allacciamento alla pubblica fognatura;
 - l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e di prelievo, con numerazione progressiva;
 - le modalità di scarico delle acque meteoriche;
 - le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell'ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento ai sensi del Regolamento regionale 1/R/2006);
 - d) planimetrie di progetto relative all'impianto di pretrattamento dei reflui, se presente;
 - e) scheda/relazione sui dati tecnici dello scarico: rilevamento dei dati sui prelievi, con specificazione dei diversi tipi di approvvigionamento (acquedotto, pozzi artesiani, acque superficiali, ecc.) per ogni tipo di utilizzo (servizi igienici, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.), e sugli scarichi idrici, con specificazione dei quantitativi scaricati da ogni tipo di utilizzo (servizi igienici, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.);
 - f) relazione tecnica di dimensionamento impianto di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, in base alle migliori tecnologie disponibili:
 - schema grafico dell'impianto di trattamento;
 - descrizione;
 - dimensionamento, con dettaglio dei carichi inquinanti e delle rese prevedibili di abbattimento;
 - capacità di trattamento (mc/giorno);
 - quantità trattata (mc/giorno);
 - tipo di gestione (consortile, individuale diretta, individuale affidata a ditta esterna);
 - modalità di gestione (controlli, manutenzioni, ecc.);
 - g) certificato di analisi delle acque di scarico di lavorazione, eseguito da Laboratorio autorizzato, con descrizione delle modalità di prelievo e di analisi effettuate, con riferimento alla numerazione del pozzetto di prelievo indicato in planimetria.
3. Per cicli produttivi specificati nella Tabella 3/A dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella Scheda dati tecnici dello scarico deve altresì essere esplicitamente dichiarato che nello stabilimento in questione sono applicati detti cicli produttivi.

4. Per gli insediamenti di cui al comma precedente dovrà altresì essere prodotta idonea Relazione tecnica, conformemente all'Art. 125 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., riportante:
- a) attestazione che sono rispettati i limiti di emissione per unità di prodotto specificati nella medesima Tabella 3/A;
 - b) la capacità di produzione dello stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
 - c) le sostanze di cui alla Tabella 3/A per cui si richiede l'autorizzazione, utilizzate e/o trasformate e/o prodotte, con indicazione della loro quantità massima utilizzata giornalmente e mensilmente;
 - d) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A; la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi mensili;
 - e) la provenienza ed il fabbisogno massimo orario e giornaliero delle acque usate nello specifico processo produttivo con indicazione delle fonti di prelievo e delle apparecchiature di misura delle portate;
 - f) le caratteristiche delle acque di scarico con riferimento alla massima capacità produttiva, indicando:
 - la portata in volume in mc/h;
 - la concentrazione in mg/l delle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - g) per i dati richiesti occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso allegare copia dei certificati di analisi rilasciati da Laboratori di Sanità Pubblica di zona o da altri laboratori abilitati) ovvero ricavati mediante calcolo teorico (in questo caso indicare il procedimento di calcolo);
 - h) l'eventuale sistema di misura del flusso degli scarichi, ove presente;
 - i) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
 - j) specificatamente al sistema di depurazione, comprovare la capacità di conseguire il rispetto delle norme di emissione, indicare il codice CER dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e dai cicli di lavorazione, indicando il luogo ed il sistema di smaltimento.
5. Per quanto attiene la presentazione di documentazione tecnica ritenuta non accessibile al pubblico per motivi di segretezza previsti dalla legge, la Ditta richiedente dovrà provvedere ad evidenziarla in modo chiaro ed univoco.

Art. 55 Autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dal Gestore a seguito di istruttoria, controlli e verifiche e previo versamento da parte dell'Utente di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo come stabilito dal Tariffario, nonché a seguito di versamento della cauzione o di presentazione della polizza fidejussoria.
2. L'autorizzazione allo scarico determina le modalità e le cautele per poter effettuare lo scarico, nonché le sanzioni, anche penali, in caso di inosservanza delle prescrizioni.
3. L'autorizzazione ha durata di quattro anni dalla data di rilascio, salvo i casi in cui la stessa sia conglobata in un'autorizzazione A.I.A. rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo.
4. Per gli scarichi assimilabili ai domestici, il Gestore ha facoltà di rilasciare autorizzazioni con forme di tacito rinnovo qualora non intervengano modifiche a quanto autorizzato.
5. Nel caso in cui trattasi di insediamento nuovo per il quale non sia possibile avere una caratterizzazione certa delle caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi, il Gestore potrà rilasciare una autorizzazione provvisoria, con validità non superiore a dodici mesi, entro i quali l'insediamento autorizzato potrà attivare lo scarico e trasmettere al Gestore i dati accertati per il rilascio dell'autorizzazione nella forma di cui al comma precedente.
6. Se nel periodo di validità dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico e/o delle condizioni che lo determinano, la ditta non è tenuta a presentare la documentazione prevista dall'articolo precedente del presente Regolamento.
7. L'Utente è tenuto a segnalare qualunque variazione di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro trenta giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, del ciclo produttivo, ecc.) per la modifica o revoca dell'autorizzazione allo scarico.

8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Gestore qualunque alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate, e qualunque sversamento, anche fortuito, di sostanze non conformi alla normativa vigente.
9. E' facoltà del Gestore richiedere ai titolari di scarichi industriali una cauzione infruttifera o una polizza fidejussoria a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente Regolamento e/o del contratto di Utenza e/o della regolarità dei pagamenti, con importo determinato in base alla tipologia dello scarico.
10. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Gestore. La durata della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa dovrà essere almeno pari alla durata dell'autorizzazione; lo svincolo della medesima avverrà solo alla risoluzione di tutte le pendenze in essere.

Art. 56 Impianti di pretrattamento

1. Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito mediante un apposito sistema di depurazione, il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti di pretrattamento o depurazione ed è tenuto a curarne la perfetta efficienza e manutenzione a sue spese.
2. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore.
3. Il fermo degli impianti per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicato immediatamente al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

Art. 57 Controlli

1. Il Gestore, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari, nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata.
3. Per consentire tali attività di controllo, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni realizzato in conformità alle disposizioni tecniche predisposte dal Gestore stesso, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.
4. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale incaricato del controllo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.
5. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate sulla base di un programma predisposto dal Gestore in ottemperanza al disposto dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. Tale programma sarà redatto, per quanto concerne le Ditte autorizzate, tenuto conto dell'indice di pericolosità degli scarichi; per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste inoltrate da altri Enti o a seguito di segnalazioni particolari. Resta ferma la possibilità di altre e ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza dal Gestore.
6. Il Gestore, qualora ne ravvisi la necessità, può prescrivere ai titolari degli insediamenti industriali o insediamenti assimilabili ai domestici, a loro cura e spese, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, con l'obbligo di conservazione dei relativi risultati per un periodo non inferiore a tre anni da mettere a disposizione del Gestore.
7. Tali strumenti analizzatori dovranno essere preventivamente approvati dal Gestore al fine di verificarne l'idoneità tecnica e dovranno essere installati in posizione di facile accesso e resi

disponibili per i controlli di verifica della congruità dei consumi o dei valori dichiarati, per il controllo del loro buon funzionamento.

8. Eventuali blocchi o guasti devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza.
9. Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione di tali apparecchiature.

Art. 58 Modalità di esecuzione dei controlli

1. Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere al previsto pozzetto di ispezione prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.
3. Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua.
4. Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo, completo di relazione, sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

Art. 59 Prelievo dei campioni

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dalla normativa in vigore.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.
4. Qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.), potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelievo.
5. Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire un'ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare.
6. Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dal personale del Gestore e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.
7. Verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, un'aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.
8. Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio di analisi, i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a 4 +/-3 °C.
9. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

Art. 60 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico comporterà nei confronti dell'Utente, secondo la gravità dell'infrazione:
 - la diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
 - la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

- la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 61 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali:
 - il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
 - la mancata osservanza delle norme del presente Regolamento o delle clausole dell'autorizzazione o del contratto di Utenza;
 - le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - l'inadeguata gestione degli impianti di pretrattamento, dell'allacciamento e degli strumenti di misura;
 - la morosità dell'Utente protrattasi per oltre tre mesi.
2. Nei suddetti casi, resta salva la facoltà del Gestore di applicare le penali previste dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge in vigore e il risarcimento degli eventuali danni cagionati.
3. Qualora l'Utente non assolva all'obbligo del risarcimento dei danni entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all'infrazione o sia recidivo o vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà vietare definitivamente lo scarico, con revoca dell'autorizzazione e addebito dei costi.
4. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme di legge.
5. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo, che deve essere comunicata formalmente al Gestore, pena l'incasso della cauzione, ovvero l'escussione della polizza fidejussoria.

Art. 62 Scarichi di sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico o di misura per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.
2. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
3. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo il Gestore può prescrivere inoltre:
 - un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., prima della loro confluenza nello scarico generale;
 - la realizzazione di vasche di accumulo a tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento aventi una capacità minima pari al volume di 24 ore lavorative;
 - la realizzazione di vasche di accumulo al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura dimensionate tenendo conto delle esigenze di processo del pubblico depuratore ed in relazione alle portate.
4. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive.

Art. 63 Scarichi di acque meteoriche

1. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni previsti dall'art. 7 del Regolamento regionale 1/R del 2006 in materia, sono ammissibili in fognatura unicamente per le acque di prima pioggia determinate in base ai criteri stabiliti dal regolamento regionale stesso.
2. Le acque di prima pioggia hanno recapito nella rete di fognatura mediante opere di smaltimento, indipendenti da quelle destinate al convogliamento delle acque di processo, conformi a quanto previsto nel Piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni del richiamato regolamento regionale in materia ed approvati dal Gestore.

3. Le acque eccedenti quelle di prima pioggia devono essere smaltite in altri recapiti, nel rispetto della normativa vigente. Solo eccezionalmente, in caso di particolari difficoltà tecniche ad ottenere lo smaltimento in altri recapiti, potrà essere consentito il recapito complessivo di acque meteoriche di dilavamento nella rete fognaria pubblica mista, qualora questa abbia caratteristiche tecniche compatibili.
4. Al fine di limitare le portate di acqua di pioggia e di prima pioggia convogliate nella rete di fognatura, il Gestore, tenuto conto delle caratteristiche idrauliche del tratto di rete interessato, può prevedere la realizzazione di vasche di laminazione, stabilendone le caratteristiche peculiari. La restituzione alla fognatura di dette acque dovrà comunque essere graduale e con una portata non superiore a 1 l/s.

Art. 64 Scarichi provvisori

1. Il Gestore può autorizzare l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere di fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, a mezzo di condotti da utilizzare successivamente a servizio definitivo del fabbricato.
2. Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.
3. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.
4. Il Gestore può far effettuare, a spese della proprietà, un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
5. Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo quali, a titolo di esempio, quelle provenienti da veicoli dei luna-park, servizi igienici di fiere e mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa specifica richiesta e nelle modalità stabilite dal Gestore stesso.

Art. 65 Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari ed al processo dell'impianto pubblico di depurazione.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera e);
 - g) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) ai sensi del D.Lgs. 22/1997, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
 - k) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione degli scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi.

3. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti ai sensi di quanto indicato nel presente Regolamento e normativa di settore.
4. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
5. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione del Gestore, lo smaltimento dei rifiuti domestici, anche se triturati, in fognatura.
6. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, oltre alla possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di un'azione per il risarcimento del danno ambientale.

Art. 66 Conferimento rifiuti speciali

1. Il Gestore può ricevere scarichi di rifiuti speciali solamente se l'impianto di depurazione è in possesso della prescritta autorizzazione provinciale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, ovvero abilitato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. utilizzando una procedura interna per regolamentare gli afflussi e la qualità dei reflui.
2. Allo smaltimento dei rifiuti si applicherà l'apposita tariffa stabilita dal Gestore e convalidata dall'Autorità d'Ambito.

TITOLO VIII – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**Art. 67 Contratto di utenza**

1. A seguito dell'autorizzazione all'allacciamento, tutti i titolari di scarichi devono sottoscrivere il contratto di utenza relativo al servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore, in cui sono specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.
2. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, il contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di stipula e costituisce titolo di abilitazione all'utilizzazione del recapito, sempre che l'allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente Regolamento.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla legislazione vigente o dal presente Regolamento, è atto propedeutico ed obbligatorio alla stipula del contratto di utenza il quale, quindi, ha durata pari all'autorizzazione allo scarico e decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa.
4. Il contratto di utenza può essere risolto nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle norme di legge, in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente.
5. Nel caso in cui l'Utente usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto fra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i due servizi siano effettuati da Gestori diversi sottoscriverà i relativi contratti.

Art. 68 Tariffa per il servizio fognatura e depurazione

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui tramite i quali conferiscono le acque dal proprio insediamento alla fognatura pubblica.
3. La tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione è dovuta dagli Utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tal caso i proventi relativi alla depurazione affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
4. Fa parte della tariffa la quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione che deve essere corrisposta dagli Utenti allacciati alla pubblica fognatura.
5. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, salve comunque altre forme di determinazione del volume con particolari situazioni di approvvigionamento.
6. Per la fatturazione, la gestione dei pagamenti e delle morosità ed i reclami si applicano i relativi articoli della Parte prima – Servizio Acquedotto del presente Regolamento.

Art. 69 Misurazione dei volumi di scarico

1. I volumi di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono corrispondenti ai volumi di consumo prelevati dal servizio acquedotto come risultanti dalla lettura del contatore.
2. Nel caso in cui l'Utente si approvvigioni, in tutto o in parte, da fonti idriche autonome, i volumi dovranno essere quantificati mediante installazione di misuratori ritenuti idonei dal Gestore, a norma di quanto prescritto nel precedente art. 31 del presente Regolamento.
3. Il Gestore provvederà al rilevamento dei consumi tramite lettura di tali apparecchi di misura e/o gli stessi comunque dovranno essere comunicati al Gestore nelle modalità indicate dall'articolo successivo.
4. Nei casi in cui non sia possibile l'installazione di misuratori, il volume verrà determinato in base a quantitativi forfettari giornalieri a seconda della tipologia di utenza, come da tabella 6. Nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto o concessione.
5. I volumi di scarico delle utenze industriali sono di norma quantificati mediante appositi misuratori sullo scarico, autorizzati e controllati dal Gestore, ancorché installati e mantenuti in efficienza a cura e spese del singolo utilizzatore.

6. Nel caso di assenza di misuratore sullo scarico, i volumi di scarico delle utenze industriali sono pari ai volumi prelevati dall'acquedotto e/o ai volumi prelevati da fonti autonome e comunicati ai sensi del presente Regolamento.
7. Solo per le utenze industriali con approvvigionamento documentato inferiore a 1000 mc/anno è possibile determinare la tariffa di fognatura e depurazione assumendo la quantità d'acqua scaricata pari a quella complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'Utente.
8. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare misure di controllo direttamente sugli scarichi, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.

Art. 70 Denuncia degli scarichi

1. Tutti gli Utenti civili ed assimilabili, titolari di uno scarico in fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti autonome diverse dal servizio di acquedotto devono presentare, entro il 31 marzo, al Gestore una denuncia delle quantità di acqua prelevate nell'anno precedente ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Tutti gli Utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura devono presentare, entro il 31 marzo, al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente da acquedotto e da fonte autonoma e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.
3. Le denunce di cui ai commi precedenti vanno redatte sugli appositi modelli predisposti dal Gestore.

Art. 71 Tariffa scarichi civili

1. Per le utenze civili, la tariffa è approvata, sulla base delle vigenti disposizioni normative, dall'Autorità d'Ambito e viene applicata dal Gestore dalla data del contratto di somministrazione e/o di utenza.
2. Agli Utenti con tariffa ad uso domestico allacciati all'acquedotto l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua.
3. In caso di esclusivo approvvigionamento autonomo sarà emessa apposita fattura.

Art. 72 Tariffa scarichi industriali

1. Per le utenze industriali, la tariffa viene determinata ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento (deliberazione CIPE 22/06/00 n. 62/2000).
2. La tariffa per le acque scaricate dagli stabilimenti industriali viene applicata dalla data dell'autorizzazione allo scarico.
3. Alle acque scaricate dagli insediamenti industriali autorizzati allo scarico con parametri in deroga sarà applicata una tariffa determinata in funzione dei volumi, dei parametri e relativi limiti concessi in deroga, con criteri stabiliti dal Gestore.

Art. 73 Tariffa acque di prima pioggia e lavaggio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Regionale 1/R/2006, la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è fissata dall'A.ATO4.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 Infrazioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e/o nei contratti di somministrazione o di utenza, e/o alla normativa di riferimento sono verbalizzate dal Gestore, o da personale dallo stesso incaricato, e di norma (tranne i casi più gravi previsti dal presente Regolamento), sono contestate all'Utente tramite ingiunzione scritta di mettersi a norma entro un determinato termine, trascorso il quale il Gestore potrà adottare i provvedimenti e le azioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento.
2. Nel caso in cui una controversia tra Utente e Gestore non trovi soluzione adeguata, la stessa potrà essere sottoposta all'A.ATO4 che potrà svolgere funzioni di Arbitro a termini di leggi vigenti.
3. In tutti gli altri casi sarà competente il Giudice ordinario del foro territorialmente competente.
4. Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono previste apposite penali, i cui importi sono specificati nel Tariffario.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del Decreto medesimo, il Gestore provvederà a determinare l'importo della sanzione in base delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del citato Decreto e ad irrogare la medesima.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 137 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 75 Accesso ai dati

1. Il Gestore, nell'osservanza del combinato disposto della Legge 241/90 e del D.Lgs. 196/03, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.
2. Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc.
3. Tale accesso avverrà nelle modalità indicate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 76 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua e/o di quello di utenza del servizio di fognatura e depurazione. Con la firma di tale contratto, l'Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni in esso contenute.
2. L'Autorità d'Ambito e i Gestori assicurano la più ampia divulgazione del presente Regolamento. Ogni Utente può ottenerne una copia, integrale o per estratto.
3. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Regolamento sarà deferita all'A.ATO4.
4. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003) forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.
5. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

7. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di discordanze tra il Regolamento e Carta del Servizio vale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 77 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme legislative, i regolamenti e gli usi vigenti.

Art. 78 Documenti allegati

1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:
- Allegato n. 1: Schema di allaccio per acquedotto
 - Allegato n. 2: Schema di allaccio per fognatura
 - Allegato n. 5: Tariffario
 - Allegato n. 6: Calcoli forfettari
 - Allegato n. 7: Elenco tipologie di scarichi domestici e assimilabili